



## **La Banca d'Italia**

**VISTO** l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e successive modificazioni - recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) - in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

**VISTA** la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni" che assegna alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni applicative della stessa deliberazione;

**VISTE** le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia che regolano il funzionamento della procedura innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario;

**VISTE** le misure adottate con Decreto Legge n. 11/2020 e con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020 al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Legge n. 11/2020 che, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla sua data di entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020, dispone la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, con le sole eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo Decreto;

**VISTO**, in particolare, l'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende, all'intero territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020;

**CONSIDERATA** la necessità di sospendere, durante l'intero periodo di emergenza epidemiologica, le riunioni fisiche dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, da sostituire con riunioni virtuali mediante collegamento dei partecipanti da remoto;

**CONSIDERATA** la necessità di affinare le modalità di esecuzione delle riunioni attraverso innovative soluzioni tecniche;

**CONSIDERATA** la difficoltà rappresentata dagli intermediari di rispettare, nella presente fase di emergenza, i termini della procedura ABF, ivi compreso il termine per il riscontro dei reclami, attesa la necessità di riorganizzare i processi di lavoro degli uffici interni a ciò deputati;

**CONSIDERATE** altresì le oggettive difficoltà che i clienti potrebbero incontrare, in detto periodo, nel raccogliere e produrre, nei termini previsti dalla normativa, la documentazione richiesta ai fini del procedimento ABF

**DELIBERA**

con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Governatore

Firmato digitalmente da  
IGNAZIO VISCO

*delibera 144/2020*